



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del Popolo Italiano**  
**TRIBUNALE DI AGRIGENTO**

*Sezione Unica Civile*

Il Tribunale di Agrigento, in persona della dott.ssa [REDACTED], in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **R.G.N.R.** [REDACTED]

promossa da

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avvocato Calogero Franco giusta procura in atti;

-ricorrente-

*Contro*

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*;

-resistente contumace-

**Oggetto:** Carta elettronica del docente per il personale a tempo determinato.

**Conclusioni:** Come in atti

**Svolgimento del processo**

Con ricorso del [REDACTED] parte ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento esponendo di essere un docente assunto con contratto a tempo determinato per gli anni scolastici [REDACTED] e di non aver potuto usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente). Deduceva, quindi, di essere stato ingiustamente escluso dall'erogazione del beneficio, in quanto docente a tempo determinato.

In diritto, rilevava l'illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della "cd. Carta Elettronica del docente", stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.

Richiamava pronunce della Corte di Giustizia Europea e del Consiglio di Stato, deducendo la irragionevolezza della differenza di trattamento tra personale precario e di ruolo, in spregio ai precetti costituzionali.

Chiedeva, infine, il riconoscimento del proprio diritto e la condanna del Ministero all'attribuzione del beneficio in questione.

Sebbene regolarmente citato in giudizio, il Ministero dell'Istruzione e del Merito rimaneva contumace.

Istruita in via esclusivamente documentale, mutato il giudicante, la causa veniva decisa in prima udienza con sentenza all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.

### **Motivi della decisione**

La Carta del docente consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriverli a corsi di laurea e master universitari, per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

A tal proposito, si rileva che l'art. 35 della Costituzione prevede che *“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”*, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori. Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato *“Formazione in Servizio”*, che *“La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.[...] Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie.”*

La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 dispone che *“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un*

*contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: "I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive". Con la riforma c.d. della Buona Scuola (L. 107/2015), all'art. 1 comma 121 è stato disposto che "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pn. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".*

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che la Carta Docenti costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti e che la formazione costituisce elemento essenziale della loro attività lavorativa, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.

Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la "Carta Docenti", però, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione. Tale scelta

normativa risulta in contrasto con la giurisprudenza amministrativa, di merito nonché con il diritto dell'U.E.

Sul punto la Corte di Giustizia UE, sezione VI, con sentenza n. 450 del 18.5.2022 ha affermato che *“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”*.

In termini analoghi, si è espressa la giurisprudenza di merito, (v. ex multis Tribunale Torino sent. n. 515/2022 e 1735/2022; Tribunale Trani sent. n.223/2022), nonché quella amministrativa (v. CdS sent, n. 1842/2022) con orientamento che si condivide. Risulta pacifico che la presente controversia verta su un rapporto di lavoro a tempo determinato comparabile a quello dei lavoratori a tempo indeterminato, essendo controverso tra le parti unicamente se il bonus annuale di € 500,00 rientri nelle *"condizioni di impiego"* ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del maggio 2022 sopra richiamata, ha innanzitutto affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. *“carta docenti”* deve essere considerata come rientrante tra le *“condizioni di impiego”* ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.

Agli atti, non emerge alcun elemento che possa giustificare il diverso trattamento della parte ricorrente e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato.

A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti *c.d. precari* possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe, in definitiva, anche con il ledere irrimediabilmente il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, considerando che si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro; il che, evidentemente, non è concepibile senza che si dia luogo ad una inammissibile disparità di trattamento.

La suddetta considerazione porta quindi ad affermare come, pur ferma la comparabilità tra supplenti e docenti di ruolo, si possa giustificare una differenziazione di trattamento, quanto all'aspetto qui in discussione, in ragione della durata, nel corso del singolo anno scolastico preso in considerazione, del rapporto di lavoro instaurato tra il Ministero ed il lavoratore a termine.

[...]

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

- accoglie il ricorso dichiarando il diritto di parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cd. "*Carta del docente*" per gli anni scolastici [REDACTED]
- condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'accredito di euro 1.500,00 sulla "*Carta del docente*" (o altro strumento equipollente), secondo le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, in favore della parte ricorrente;
- liquida le spese di lite [REDACTED]

Così deciso in Agrigento, il 12 aprile 2023

Il Giudice  
[REDACTED]